



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Composto dai sigg.ri Magistrati

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott.ssa Alessandra Dominici	Giudice rel
Dott.ssa Benedetta Bazuro	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 3037 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'Anno 2017

TRA

COMUNE DI BRACCIANO (CF 80157470586) in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Berto Barbarani n.22, presso lo studio dell'avv. Carlo Coltellacci, rappresentato e difeso dall'avv. MAINETTI FRANCESCO giusta procura in atti.

E

FALLIMENTO BRACCIANO AMBIENTE SPA (CF:08080561007) in persona del curatore fallimentare , elettivamente domiciliato in VIA SIRTE, 44 00199 ROMA, presso lo studio dell'avv. NICOLAI MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 98 R.D. 267/1942 depositato in data 25/08/2017 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento, comunicato il



5.7.2017, con il quale il giudice fallimentare nella formazione dello stato passivo della società BRACCIANO AMBIENTE S.p.A, ha rigettato la domanda di restituzione del bene immobile : terreno di circa 20.000 mq , sito in Bracciano, località “Campo delle Monache”, censito nel catasto terreni del suddetto comune con il F 54, mappale 126.

Il Comune di Bracciano a sostegno della propria domanda deduceva la nullità del conferimento di tale bene nella società BRACCIANO AMBIENTE S.p.A., della quale è unico socio, in quanto si tratta di bene gravato da uso civico e , quindi inalienabile.

Il giudice delegato in data 8.3.2018 ha rigettato la domanda di restituzione sulla base della circostanza che l'accertamento della nullità parziale del conferimento e delle conseguenze sul piano dei rapporti societari presupponesse un giudizio a cognizione piena.

Si è costituito in giudizio il Fallimento opposto contestando l'ammissibilità della domanda, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere proposta mediante l'impugnazione nel termine di cui agli artt. 2379 e 2379 ter c.c della delibera di aumento di capitale, presupposto del conferimento. Il resistente ha, altresì, eccepito l'incompetenza del tribunale fallimentare a favore del Tribunale delle Imprese . Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il Comune non ha fornito prova del suo diritto di proprietà sui beni di cui chiede la restituzione, né la prova che sugli stessi gravino usi civici.

All'udienza del 28 giugno 2018, il Collegio letti gli atti e ascoltate le parti, si riservava per la decisione, assegnando alle parti termine fino al 15 settembre per note e fino al 30 settembre 2018 per repliche.

Con decreto del 9.10.2018 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo a causa del collocamento fuori ruolo di un giudice del Collegio, per consentire la discussione dinnanzi al nuovo collegio deputato a decidere la causa.

All'udienza del 25 ottobre 2018, ascoltate le parti e letti gli atti, il tribunale nella rinnovata composizione collegiale, si riservava per la decisione.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 ottobre 2018 , il Collegio nella composizione in epigrafe indicata, riunito in camera di consiglio

OSSERVA

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza proposta dal Fallimento opposto.



A tal proposito il Tribunale rileva che la domanda proposta deve qualificarsi come accertamento della nullità del conferimento in natura volto alla restituzione di tale bene. Tale azione è per sua natura derivante dal fallimento ed è attratta alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 legge fall.. Conferma di tale assunto sta nel fatto che l'art. 93 c.pc. impone la proposizione delle azioni di natura restitutoria mediante ricorso, avente la stessa forma della domanda di ammissione al passivo di un credito. In tal senso si è peraltro espressa, con un orientamento ormai consolidato anche la Suprema Corte, secondo la quale *“Sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (Cass. 4909/1988 e Cass. 17279 del 2019, con quest'ultima sentenza è stata esclusa la proponibilità in sede fallimentare di una domanda di accertamento della nullità di un contratto di editoria solo perché nel caso di specie non aveva finalità restitutorie).*

Accertata la competenza dell'intestato Tribunale è necessario vagliare la tempestività della domanda. A tal fine, occorre valutare se la nullità contestata dal ricorrente avrebbe dovuto essere fatta valere mediante un giudizio di impugnazione della delibera assembleare di aumento del capitale che ha costituito il presupposto della sottoscrizione delle azioni da parte del Comune mediante conferimento, oppure è proponibile in via autonoma.

Seguendo la prima impostazione la domanda sarebbe tardiva in quanto il termine per l'impugnazione di tre anni previsto dal combinato disposto degli artt. 2379 e 2379 ter c.c., sarebbe decorso prima dell'introduzione del presente giudizio. Aderendo all'opposta prospettazione il ricorso sarebbe, invece, tempestivo in quanto proposto nel termine previsto dall'art 99 l. fall, unico limite temporale applicabile alla fattispecie in esame essendo l'azione di nullità imprescrittibile.

Secondo la tesi del ricorrente il conferimento è un negozio unilaterale con effetto traslativo al quale si applicano le norme relative ai contratti in generale e, in particolare, quelle relative al contratto di compravendita. Per tale ragione



la nullità ex art 1418 c.p.c. potrebbe essere fatta valere con un giudizio ordinario in ogni tempo.

Secondo il fallimento l'opposto, invece, il conferimento di beni in una società non avrebbe natura negoziale, ma sarebbe parte di una fattispecie complessa di tipo organizzativo costituita dalla delibera assembleare di aumento di capitale e dall'atto di conferimento. Conseguenza di tale impostazione sarebbe la necessità di far valere i vizi del conferimento mediante il ricorso ai mezzi di impugnazione tipici delle delibere dell'assemblea di soci e nei ristretti termini previsti dalla legge.

Il Tribunale ritiene di accogliere la tesi della natura negoziale dell'atto di conferimento, ma non quale atto unilaterale a se stante, quanto piuttosto inteso come atto di manifestazione di volontà del socio, necessario per la stipula di un contratto consensuale tra lo stesso e la società.

La fattispecie in esame può essere qualificata come contratto consensuale ad effetto traslativo nel quale la società esprime la volontà di aumentare il proprio capitale mediante emissione di nuove azioni attraverso una delibera dell'assemblea dei soci e il socio (o l'aspirante tale) esprime la volontà di aumentare la sua quota di partecipazione (o di entrare a far parte della compagine sociale) mediante l'atto di conferimento.

Nel silenzio della norma e a fronte di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali contrastanti, anche la Suprema Corte ha aderito alla ricostruzione giuridica sopra descritta.

Il Giudice di legittimità, proprio nella sentenza citata dal Fallimento opposto, ha affermato che *“i nuovi conferimenti, che possono essere effettuati dai vecchi, come - secondo i casi - da nuovi soci trovano la loro collocazione all'interno di un'operazione che richiede il concorso della volontà della società, manifestata attraverso la delibera di emissione delle nuove azioni o quote, e dei conferenti espressa con la sottoscrizione delle azioni o quote; un'operazione che si configura come "contratto consensuale", il quale si perfeziona per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti”* (Cass. Sentenza n. 17467 del 2013, nonché le pronunce ivi richiamate Cass. 19 aprile 2000 n. 5190, Cass. 26 gennaio 1996 n. 611 e Cass. 27 febbraio 1976, n. 639).



La qualificazione giuridica qui prospettata ha come conseguenza la possibilità di far valere l'eventuale nullità del contratto con un'azione ordinaria e al di fuori degli stretti limiti che caratterizzano le impugnazioni delle delibere.

La stabilità alla quale tende il rigido regime delle impugnazioni previsto dagli art 2379 e 2379 ter c.c. caratterizza solo la delibera di aumento di capitale quale atto di formazione della volontà della società.

Nel caso di specie, poiché si verte in tema di nullità per impossibilità dell'oggetto del contratto consensuale ad effetti traslativi, ai sensi del combinato disposto deli artt. 136 e 1418, co.2, c.c., deve ritenersi tempestivamente proposta l'azione di accertamento della nullità e di restituzione del bene.

Passando all'esame del merito della domanda, il tribunale ritiene necessario espletare una consulenza tecnica, al fine di valutare la permanenza dell'Uso Civico sull' immobile del quale si chiede la restituzione. Dalla lettura della documentazione allegata dalle parti non emerge chiaramente se nel trasferimento di proprietà, mediante permuta, del terreno tra l'Università Agraria e il Comune di Bracciano, l' uso civico sia stato o meno trasferito su altro bene.

P. Q. M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso *ex art.* 98 L. F. iscritto al n. 3037 R.G.A.C., così decide:

NOMINA quale CTU il geom Gianfranco Fé, con studio in Cerveteri Via Ceretana, 12

FISSA l'udienza del 13.12.2018 davanti al giudice delegato dott.ssa Alessandra Dominici per il giuramento dello stesso e il conferimento del seguente incarico: “ *accerti il CTU se il bene oggetto di causa risulti gravato da uso civico*”.

Si comunichi.

Civitavecchia,19/11/2018 .

Il Presidente

Dott. Francesco Vigorito

